

**Concorso nr.:** 10105

**Fonte :** gazzetta n.35 del 06/05/2008

**Scadenza del bando :** 21/05/2008

**Tipologia :** concorso

**Posti disponibili :** 10

**Ente :** amministrazioni centrali/presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

**Occupazione :** collaboratore

**Titolo richiesto :** economia, scienze politiche

**Provincia :** Roma

**Regione :** Lazio

## **Bando completo :**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCORSO (scad. 21 maggio 2008) Avviso per la selezione di personale particolarmente qualificato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008. Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006, al reg. 9, foglio n. 103 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, è stato confermato nella nomina a capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 18, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661; Considerato che l'art. 9, della citata O.P.C.M. prevede che, al fine di favorire opportunità di formazione e sviluppo di capacità di gestione di situazioni complesse il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire una selezione, per titoli ed esame orale, per individuare dieci unità, di età non superiore a trentacinque anni, in possesso di titolo di laurea in discipline attinenti alle attività che il Dipartimento promuove e svolge in ambito istituzionale; Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'emanazione dell'avviso per la selezione delle predette unità ai sensi del richiamato art. 9 dell'O.P.C.M. 3661/2008; Ritenuto, date le ragioni di eccezionale urgenza connesse alla sussistenza degli stati di emergenza richiamati nelle premesse della citata O.P.C.M. 3661/2008, di definire in quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione il termine entro il quale dovranno essere spedite le domande di ammissione ed in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione il termine entro il quale le predette domande dovranno comunque pervenire al Dipartimento della protezione civile; Ritenuto altresì di pubblicizzare la selezione di personale attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile e su quotidiani nazionali aventi maggiore tiratura;

Decreta: Art. 1. Selezione 1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661 è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata all'individuazione di dieci unità di personale per le finalità di cui alla richiamata disposizione. Codice: 3661CO. Art. 2.

Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare alla selezione i candidati di età non superiore ai trentacinque anni che siano in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione, dei seguenti requisiti: a) possesso del titolo di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) quadriennale/quinquennale vecchio ordinamento in economia e commercio e scienze politiche, conseguita con la votazione di almeno 105/110; i titoli di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad un titolo di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) italiano come sopra specificato: a tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande; b) ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese, comprovata mediante certificazione che attesti il livello avanzato di conoscenza della lingua (almeno livello B2 secondo il Quadro comune

europeo di riferimento delle lingue o attestazione di analogo livello di conoscenza); c) buona conoscenza, parlata e scritta, di una seconda lingua straniera, comprovata mediante certificazione, oltre quella inglese, tra: francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo e arabo; d) pregressa esperienza, di almeno dodici mesi, presso Organizzazioni non governative, Unione europea, ONU o analoghi organismi internazionali, acquisita attraverso lo svolgimento di una documentata attività di ricerca, studio o lavoro con compiti di responsabilità; e) ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri); f) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; g) godimento dei diritti politici; h) idoneità psicofisica all'impiego; i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; l) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; m) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; n) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 3. Resta, altresì, ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle operazioni di selezione, cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dalla selezione stessa, con provvedimento motivato, per inosservanza delle disposizioni relative alla esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della stessa oltre il termine di cui al successivo art. 3.

#### Art. 3.

#### Domanda di

1. La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta semplice, deve essere compilata in video scrittura o in caratteri stampati, secondo lo schema esemplificativo allegato (Allegato 1), reperibile anche sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile: [www.protezionecivile.it](http://www.protezionecivile.it), deve recare la firma autografa del candidato ed essere inoltrata esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano, 4 - 00189 - Roma - Codice 3661CO», apponendo sulla busta anche la dicitura «da recapitare a via dell'Impresa, 3 - 00186 - Roma» entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso di selezione. Della data di spedizione della domanda farà fede il timbro postale. 2. La domanda, spedita nei termini, deve comunque pervenire al Dipartimento entro trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente. 3. Non sono ricevibili le domande di partecipazione spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal comma 1, del presente articolo. Non sono altresì ricevibili le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e quelle che risultassero incomplete. 4. Il Dipartimento della protezione civile non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione della ricevuta di ritorno. 5. Nelle domande di partecipazione i candidati devono apporre il codice della selezione: 3661CO e dichiarare, sotto la propria responsabilità: a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale comune di residenza e indirizzo, domicilio o recapito presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni relative alla selezione, completo del numero di codice di avviamento postale, eventuale recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata postale, ogni variazione del domicilio o del recapito alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano, 4 - 00189 - Roma - Codice 3661CO» da far recapitare via dell'Impresa, 3 - 00186 - Roma; b) il titolo di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) quadriennale/quinquennale - vecchio ordinamento - posseduto, con l'esatta indicazione della data e del voto di conseguimento, nonché dell'Università che lo ha rilasciato; in caso di titolo di studio conseguito all'estero, estremi del provvedimento che ne dispone l'equipollenza; c) l'ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese, comprovata mediante certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua (almeno livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue o attestazione di analogo livello di conoscenza); d) la buona conoscenza, parlata e scritta, di una seconda lingua straniera oltre quella inglese tra: francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo e arabo, comprovata mediante certificazione; e) la pregressa esperienza, di almeno dodici mesi, presso Organizzazioni non governative, Unione europea, ONU o analoghi organismi internazionali, acquisita attraverso lo svolgimento di una documentata attività di ricerca, studio o lavoro con compiti di responsabilità; f) l'ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri); g) il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; h) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva; l) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; n) la dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; o) l'idoneità psicofisica all'impiego; per i candidati portatori di handicap al sensi della legge n. 104/1992 dovrà essere specificato l'ausilio che si renda necessario per lo svolgimento delle prove di esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: in tale ipotesi, il candidato deve produrre, all'atto della presentazione alla prova stessa, idonea documentazione sanitaria, rilasciata da azienda sanitaria locale, che consenta di quantificare esattamente, in termini percentuali, il tempo aggiuntivo ritenuto necessario; p) di essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n.

53; q) di aver preso visione di tutte le modalita' e condizioni di ammissione alla selezione, contenute nel bando; r) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 6. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 7. Nella domanda i candidati dovranno indicare, secondo lo schema di cui all'allegato 2, i titoli posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione ai fini della ammissione alla selezione e della valutazione ai sensi del successivo art. 6, accludendo le relative attestazioni, in originale o in copia rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria. 8. Il mero rinvio ai titoli prodotti presso altre amministrazioni pubbliche o presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in altre occasioni, precluderà la valutazione degli atti in questione da parte della commissione esaminatrice. 9. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura di selezione; si procederà, inoltre, alla denuncia penale ai sensi degli articoli 496 e 640 del codice penale e dell'art. 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La domanda di partecipazione alla selezione deve recare la firma in calce del candidato, che ai sensi della vigente normativa non necessita di autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalle procedure di selezione. Art. 4.

Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo provvedimento. 2. La commissione è composta da un Presidente individuato tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, professori universitari di prima fascia di Università pubbliche o private e due componenti, scelti tra dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione, professori universitari di prima fascia di Università pubbliche o private e professionisti con provata esperienza nelle materie di esame. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione è comunque riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. Con il medesimo provvedimento viene nominato il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i dirigenti di seconda fascia ed i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenenti alla terza area. La commissione può essere in ogni tempo integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati. Art. 5.

Prove preselettive 1. L'amministrazione si riserva la facoltà, qualora venissero presentate un elevato numero di domande, di espletare una prova preselettiva al fine dell'ammissione alla prova orale. 2. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. 3. La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, potrà essere realizzata con l'ausilio di strumenti informatici e consisterà nella risoluzione, in tempi predeterminati, di quesiti su argomenti di cultura generale. Art. 6.

Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, da parte della commissione di cui al precedente art. 4 precederà l'esame orale e sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 50 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che, dopo la valutazione dei titoli, risulteranno aver conseguito un punteggio di almeno 30 punti. 3. Non saranno valutati i titoli necessari per l'ammissione alla selezione ad eccezione del voto della laurea di cui all'art. 3, punto 5, lettera b), che comporterà l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo - secondo quanto indicato al successivo punto 4, lettera a), e del livello di conoscenza delle lingue, inglese compreso, superiore a quello richiesto per la partecipazione - secondo quanto indicato al successivo punto 4, lettera f). 4. Sono considerati valutabili ai fini del presente bando di selezione i titoli di seguito elencati: a) voto della laurea di cui all'art. 3, punto 5, lettera b), come di seguito indicato: - laurea conseguita con votazione 110/110 e lode, punti 25; - laurea conseguita con votazione da 108/110 a 110/110, punti 22,5; - laurea conseguita con votazione da 105/110 a 107/110, punti 20; b) ulteriore laurea (specialistica e non) rispetto a quella che consente l'accesso alla selezione: fino a punti 3,0; c) dottorato di ricerca o altro titolo equivalente ottenuto presso Università o istituti di istruzione universitaria: fino a punti 5,0; d) corsi di specializzazione/master post-laurea in materia di protezione civile della durata di almeno dodici mesi svolti presso Università o istituti di istruzione universitaria: fino a punti 2,5; e) corsi di perfezionamento universitari ed altri corsi significativi in materia di protezione civile della durata di almeno tre mesi inerenti alle materie di cui alla prova orale: fino a punti 0,5; f) buona conoscenza, certificata, di ulteriori lingue straniere oltre quelle di cui all'art. 3, punto 5, lettere c) e d) ovvero livello di conoscenza delle lingue di cui all'art. 3, punto 5, lettere c) e d) superiore a quello richiesto per l'ammissione alla selezione: fino a punti 3,00; g) possesso di una consolidata esperienza nella specifica materia della protezione civile, acquisita attraverso lo svolgimento di una documentata attività di ricerca, studio o lavoro nel settore medesimo, con compiti di responsabilità, svolta presso enti, istituzioni ed organismi pubblici, nazionali ed internazionali, nonché presso soggetti privati di corrispondente rilevanza. La durata delle predette attività deve essere complessivamente non inferiore a dodici mesi. Il predetto requisito deve essere documentato dai candidati mediante la produzione degli atti e dei documenti certificativi attestanti il possesso della qualificata esperienza nell'ambito professionale della protezione civile: fino a punti 1,5. Art. 7.

Esame orale 1. La data e il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante telegramma unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6. 2. Per

essere ammesso a sostenere il colloquio, ciascun candidato dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. 3. Il colloquio tende alla valutazione della capacità professionale e della preparazione del candidato, nonché della conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in genere ed, in particolare, del Dipartimento della protezione civile e ad accertare l'attitudine dei concorrenti a svolgere le funzioni proprie di collaboratore del Dipartimento, mediante la corretta soluzione, sotto i profili della legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Dipartimento della protezione civile. Per i candidati stranieri il colloquio tende ad accertare anche il livello di conoscenza della lingua italiana. Il colloquio verte sulle seguenti materie: a) diritto amministrativo; b) diritto dell'Unione europea; c) diritto internazionale; d) conoscenza del sistema della Unione europea; e) conoscenza del sistema delle Nazioni Unite; f) conoscenza del sistema delle relazioni internazionali; g) normativa in materia di protezione civile; h) normativa in materia di pubblico impiego e delitti contro la pubblica amministrazione; i) contabilità di Stato e degli enti pubblici; l) organizzazione, funzioni e compiti del Dipartimento della protezione civile. 4. E, inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e della seconda lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere c) e d). Detta prova può prevedere esercizi di lettura, traduzione e conversazione. 5. Per la valutazione del colloquio la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 50 punti: 40 punti da attribuirsi a seguito della valutazione complessiva avente ad oggetto le materie prescelte dal candidato tra quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del presente articolo e 10 punti da attribuirsi a seguito della prova avente ad oggetto la valutazione complessiva della conoscenza della lingua inglese e della seconda lingua straniera di cui al comma 4 del presente articolo. Il colloquio orale si intende superato dai candidati che conseguano un punteggio non inferiore a trentacinque punti; e precisamente un punteggio non inferiore a 7 punti nella prova orale sulle lingue straniere di cui all'art. 3, punto 5, lettere c) e d) e non inferiore a 28 punti nel colloquio avente ad oggetto le altre materie. In caso contrario il candidato non sarà incluso nella graduatoria di merito.

#### Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito della selezione 1. Il punteggio finale della selezione è determinato dalla somma del punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli ed del voto riportato nell'esame orale. 2. A parità di merito verrà data precedenza e preferenza al candidato più giovane di età. 3. La graduatoria dei vincitori della selezione di cui al presente avviso è approvata con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

#### Art. 9.

Stipula dei contratti individuali 1. Sono dichiarati vincitori della selezione di cui al presente avviso, nel limite di dieci posti, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, ai quali verrà data comunicazione a mezzo telegramma. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile procederà alla stipula, con i vincitori della selezione, di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ovvero di un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore al 31 dicembre 2009 entro quindici giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 3. Ai vincitori della selezione compete: a) in caso di stipula di contratto a tempo determinato, il trattamento economico spettante ai dipendenti dell'area III, fascia retributiva F1 del Dipartimento della protezione civile; b) in caso di stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico pari a euro 24.000,00 lordi subbase annua ed il rimborso spese in caso di servizio fuori Roma in misura analoga a quella prevista per i dipendenti dell'area III del Dipartimento della protezione civile. Il predetto trattamento economico decorrerà dalla data di effettiva assunzione dell'incarico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 4. Il vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assuma l'incarico entro il termine stabilito, decade dall'incarico stesso.

#### Art. 10.

Trattamento dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Il Dipartimento della protezione civile, con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di ammissione alla selezione ai soli fini della gestione della procedura selettiva e dell'instaurazione del rapporto di collaborazione. 3. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'ufficio bilancio e risorse umane del Dipartimento della protezione civile.

#### Art. 11.

#### Norme di

salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della protezione civile e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

ALLEGATO

----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 14